

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 610

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

21/04/2024 - 05:28

Indice

1. DDL S. 610 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 610	4
1.3. Trattazione in consultiva	23
1.3.1. Sedute	24
1.3.2. Resoconti sommari	25
1.3.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	26
1.3.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 78 (pom.) del 23/05/2023	27
1.3.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023	32
1.3.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	34

1. DDL S. 610 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 610

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 610

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALBONI**, **SPINELLI**, **DELLA PORTA**, **RASTRELLI**, **BERRINO**, **RAPANI**, **NASTRI**, **FAROLFI**, **GELMETTI**, **MATERA**, **PETRENGA**, **ROSA**, **RUSSO**, **SATTA**, **SIGISMONDI**, **ZULLO**, **MELCHIORRE**, **CALANDRINI**, **MARCHESCHI**, **PETRUCCI**, **GUIDI**, **TERZI DI SANT'AGATA**, **FALLUCCHI**, **DE PRIAMO** e **LEONARDI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2023

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge scaturisce dalla ormai improrogabile esigenza di intervenire sulla questione della sicurezza delle comunità locali attraverso il potenziamento e la valorizzazione degli strumenti operativi già esistenti presso gli enti locali.

Il disegno di legge si colloca, prevalentemente, nello sviluppo di quella cultura della legalità che rappresenta attualmente un bene di alta condivisione sociale e contestualmente mira al perseguimento concreto degli obiettivi che erigono la sicurezza a diritto collettivo, equiparandolo ai principi di libertà e di pacifica convivenza tra i cittadini ai quali si ispira il vigente ordinamento costituzionale.

Premesso, dunque, che sicurezza e legalità sono valori reciprocamente inscindibili, la loro realizzazione e la loro tutela richiedono necessariamente una profonda rielaborazione normativa che possa equilibrare la funzionalità dell'azione di polizia con il rispetto dei diritti civili e con le innumerevoli problematiche relative, soprattutto, alle politiche della prevenzione della criminalità e del controllo del territorio.

In questa prospettiva, la partecipazione di comuni, città metropolitane, province e regioni si pone come un dato fondamentale, riconosciuto dalla medesima riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione quando, all'articolo 118, disciplina il regime di specifici accordi di collaborazione fra lo Stato e gli altri soggetti ivi indicati, nell'ambito dei piani della sicurezza, segnatamente locale. Le innovazioni intervenute, sia a livello costituzionale che di legislazione ordinaria, impongono tuttavia il rapido superamento di annose controversie di carattere giuridico e interpretativo che si sono accumulate nel corso del tempo con grave pregiudizio per la certezza del diritto e dei rapporti interistituzionali.

Infatti, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza sono riservate allo Stato e che, per la medesima disposizione, alle regioni è attribuita la sola competenza in materia di « polizia amministrativa regionale e locale », la normativa vigente, ovvero la legge 7 marzo 1986, n. 65, conferisce al personale dei corpi e servizi di polizia locale (comunale e provinciale) funzioni di polizia giudiziaria mentre, unicamente per i dipendenti dei comuni, è prevista altresì una limitata qualifica (ausiliaria) di agenti di pubblica sicurezza. L'esercizio di queste funzioni è regolato dal principio della delega dello Stato agli enti locali, ma, proprio per tale motivo, esse ne hanno l'identica e integrale natura giuridica, trattandosi di poteri destinati a incidere sui diritti soggettivi e sulla libertà personale dei cittadini. Ma è egualmente evidente che, a causa di molteplici fattori, la carente chiarezza sull'identità e sui limiti di quelle funzioni e, in special modo, la mancanza di precisi criteri inerenti alla loro ripartizione presso gli altri organi e strutture di polizia non ha consentito un impiego efficace della polizia locale, sia nell'attività di contrasto alla piccola e media criminalità, sia nello svolgimento degli incarichi di istituto, malgrado la crescente domanda di

sicurezza che ad essa rivolgono le comunità residenti.

Necessità della riforma

La normativa ancora vigente, recante l'ordinamento della polizia municipale, se contestualizzata all'epoca e alle dinamiche istituzionali di quasi quaranta anni fa, risulta non certo priva di pregio. Considerato che fino a quel tempo la polizia urbana e rurale era sostanzialmente priva di un proprio stato giuridico e sottoposta a fonti non dissimili dai regolamenti comunali, una legislazione organica in tale materia fu giustamente salutata come una sorta di rivoluzione. Inoltre, grazie alla forma adottata, ovvero quella della cosiddetta « legge quadro » (o legge cornice), questo ordinamento lasciava ampi spazi di normazione regionale, abilitata così a integrare e, in qualche modo, a territorializzare le disposizioni generali emanate dal legislatore statale in rapporto alle singole realtà locali. Sotto vari profili perciò la legge n. 65 del 1986 costituiva un esempio significativo del modello gerarchico delle fonti del diritto, a garanzia delle rispettive sfere di attribuzione, in un clima di leale collaborazione fra poteri diversi in una fase storica che privilegiava palesemente le autonomie. Tuttavia quel che poteva apparire come un elemento positivo, ossia la generalità dei principi e degli istituti ivi contenuti, finiva per mutarsi in genericità delle aree e delle nozioni di riferimento che restavano pericolosamente indefinite o, peggio, astratte. Il risultato più vistoso di tali lacune previsionali è stato quindi lo sviluppo di un lunghissimo contenzioso che ha coinvolto vasti ambiti della giurisdizione, da quella penale a quella amministrativa, civilistica e del lavoro, il cui comune denominatore era costantemente rappresentato dall'interpretazione delle norme della legge n. 65 del 1986 in materia di funzioni della polizia locale e della legittimità di determinate tipologie di interventi, dal sequestro preventivo all'arresto in flagranza, al fermo dell'indiziato di delitto, alla perquisizione personale e all'uso delle armi. Ma il contenzioso si è registrato anche sul versante amministrativistico e, in particolare, sulla stessa qualificazione del ruolo esercitato dalla polizia locale all'interno della compagine dell'ente di appartenenza. La ricaduta indubbiamente rilevante di questo contenzioso è stata comunque l'affermazione di una solida giurisprudenza, di legittimità e di merito, cui hanno contribuito la Corte di cassazione, penale e civile, il Consiglio di Stato, le corti d'appello e un cospicuo novero di tribunali e di organi giudiziari di primo grado. Il profilo che emerge da questa ampia gamma di pronunce è notevolmente dissimile dall'immagine della polizia locale disegnata dalla legge quadro. Si osservano infatti dei riconoscimenti di pienezza delle funzioni istituzionali, di specialità e di autonomia organizzative e gestionali, nonché di individuazione di nuovi compiti quali, ad esempio, gli interventi in qualità di forza pubblica della polizia locale che non trovano riscontro in nessuna disposizione formale in vigore. L'ultima e più autorevole decisione in tale materia è poi quella contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 21 settembre 2012, che sancisce, seppur per alcuni aspetti, l'equiparazione del personale della polizia locale a quello delle soggettività ricomprese nel comparto sicurezza che, notoriamente, annovera le polizie statali e gli organismi a queste parificati. L'encomiabile attività svolta dalle magistrature italiane non può divergere in forme tanto eclatanti dalle linee seguite ovvero omesse dal legislatore ordinario cui compete, in assoluta conformità al principio della divisione dei poteri, l'incombenza di tradurre in norme certe e tassative le istanze al cambiamento e alla ristrutturazione degli strumenti operativi della sicurezza locale che provengono dalle corti di giustizia e dalla società civile. Presupposto della riforma è quindi la definizione completa ed esaustiva dei compiti e delle funzioni che la legge ascrive alla polizia locale intesa come istituzione di natura eminentemente pubblicistica dotata di un ordinamento che, entro determinati limiti amministrativi, assicura ampi margini di autonomia nello svolgimento delle sue attività, sia di sua iniziativa, sia delegate dall'autorità giudiziaria. A tale fine il presente disegno di legge, in adempimento a un preciso e indispensabile obbligo, contiene una norma avente valenza prettamente interpretativa (articolo 9, rubricato « Definizioni ») che, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza e in base all'esperienza applicativa della legge n. 65 del 1986, possa dirimere ogni ulteriore controversia, passata e futura, circa la qualità e l'entità dei compiti d'istituto assegnati alla polizia locale.

Questioni giuridiche e di status

La formalizzazione delle funzioni della polizia locale rappresenta parallelamente la migliore soluzione

per rimuovere vecchi e nuovi ostacoli, sovente più ideologici che normativi, alla piena esplicazione delle potenzialità operative di strutture che annoverano la ragguardevole cifra di oltre sessantamila addetti, distribuiti nell'intero territorio nazionale. D'altronde, e al di là di aspetti settoriali di tali materie, l'accento posto sulle funzioni della polizia locale ne ricostruisce una peculiare identità all'interno del contesto delle Forze di polizia, eliminando le pesanti discriminazioni che pregressi interventi del legislatore ordinario le avevano inflitto con l'escluderla, prima, dalla sfera previsionale della legge 1° aprile 1981, n. 121, e, poi, dall'accesso al comparto di sicurezza di più recente creazione. Il criterio cui si ispira il presente disegno di legge, ovvero la centralità delle funzioni istituzionali rispetto al referente dell'ente di appartenenza (il comune, la città metropolitana o la provincia, anziché lo Stato), realizza un'esigenza di giustizia e di equità, essendo obiettivamente inconcepibile che, a parità di poteri, doveri e, non in ultimo, rischi, la linea del discrimine passi ancora per la differenza amministrativa del datore di lavoro. Per contro, deve registrarsi come lo stesso legislatore ordinario ha ulteriormente persistito in un simile atteggiamento, espellendo di fatto il personale dei corpi e dei servizi dall'elenco delle categorie (fra le quali sono invece ricompresi, ad esempio, il personale sanitario, pur esecutivo, vigili del fuoco e protezione civile) rimaste a usufruire di trattamento previdenziale particolare in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e accertamento della causa di servizio. Sotto questi profili deve constatarsi la grave lacunosità della legge quadro che non dedica spazio allo *status* di appartenente alla polizia locale, limitandosi a sancire un'equiparazione, peraltro in misura percentuale, dei dipendenti agli altri corpi di polizia in materia di indennità di pubblica sicurezza. Invero un appiglio più che debole che nulla ha potuto opporre alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego deliberata dal cosiddetto « decreto Amato » (1992-1993) che, comunque, si premunì di abrogare formalmente anche quella disposizione. Obiettivo fondamentale del presente disegno di legge è dunque l'affermazione o, a seconda delle interpretazioni, la restituzione alla polizia locale del proprio *status* pubblicistico, così come previsto esplicitamente all'articolo 28 (abrogazioni e modifiche). Ciò, tra l'altro, consente l'immediato superamento di quelle disposizioni, palesemente anacronistiche, della legge n. 65 del 1986 in ordine alle qualifiche professionali del personale della polizia locale (istruttori, coordinatori eccetera), sostituite con l'adozione del modello gerarchico-organizzativo della Polizia di stato, ormai applicato a ogni altro corpo a ordinamento civile. Non meno rilevante infine è l'innovazione inerente alle qualifiche funzionali: abolita l'aggettivazione di « ausiliaria » apposta alla funzione di pubblica sicurezza svolta dai soli agenti della polizia locale - che ha suscitato, più volte, dubbi di incostituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'articolo 3 della Carta costituzionale - i corpi e i servizi vengono muniti di personale cui si riconosce la qualifica di agenti e di ufficiali di pubblica sicurezza, in base al grado, ovvero al profilo professionale, in sintonia con il possesso della qualifica di agente ed ufficiale di polizia giudiziaria.

Regime contrattuale pubblicistico e comparto sicurezza

Il nucleo della riforma che si propone con l'avvio del nuovo ordinamento della polizia locale è l'ingresso delle strutture nell'ambito del comparto sicurezza. La pregressa normativa che aveva stabilito l'inserimento della polizia locale nel comparto dei dipendenti degli enti locali, aveva determinato non poche riserve circa la legittimità costituzionale dell'assimilazione di un'istituzione dotata di un'apposita legislazione statale all'universalità, indifferenziata e priva di prerogative ordinamentali, delle tipologie impiegate ricomprese in quel comparto. L'irragionevolezza delle disposizioni riguardanti la polizia locale era resa, peraltro, in forma duplice giacché se, da una parte, il principio di eguaglianza era violato (al negativo) mediante la parificazione a soggettività puramente amministrative, contestuale violazione (al positivo) emergeva dal confronto con il trattamento usato a beneficio dei segretari comunali i quali, pur non disponendo di una propria normativa ordinaria, godevano della creazione di una agenzia autonoma rispetto al comparto dei dipendenti degli enti locali che finiva, grazie ad un decreto del Presidente della Repubblica d'iniziativa governativa, per divenire esso stesso un comparto « speciale ». Posta la complessità della problematica che assomma il mutamento del regime giuridico della contrattazione collettiva e il passaggio della polizia locale al comparto sicurezza, comunque, la presente proposta di legge adotta una metodologia graduale di transizione che prevede una prima fase di autonomizzazione mediante l'istituzione di un'Agenzia (della

polizia locale) sul modello di quella già in vigore per i segretari comunali. In seconda fase, perfezionate le procedure della nuova tipologia di contrattazione, viene disposto e formalizzato in via definitiva l'accesso al comparto sicurezza con contestuale integrazione delle norme della legge n. 121 del 1981 concernenti l'individuazione dei corpi di polizia che sono sottoposti alla disciplina unitaria della medesima legge. Il presente disegno di legge dedica, altresì, una speciale attenzione alle strutture della polizia provinciale. Tramontate le varie progettualità di soppressione delle province, i corpi di polizia locale che ne dipendono richiedono un rafforzamento delle loro compagini al fine di rendersi, più che in passato, adeguati a espletare compiti, sovente, di grandi proporzioni, nonché di coordinamento delle singole entità territoriali fungenti anche da fattore di intermediazione tra comuni e regioni. Inoltre, con riguardo a queste ultime, il presente disegno di legge tende a ridefinire i contorni delle funzioni assegnate loro dalla Costituzione, in applicazione del principio dell'unità nella diversità, ovvero dell'omogeneità delle competenze e degli incumbenti nell'intero territorio nazionale e, contemporaneamente, del rispetto e della valorizzazione delle particolarità situazionali delle singole realtà regionali. In tale senso, la potestà legislativa delle regioni, nei limiti descritti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, può esplicitarsi integralmente nel fornire ai corpi e ai servizi della polizia locale quei supporti logistici e organizzativi che, fino a oggi, sono rimasti sostanzialmente latenti, soprattutto per la gestione di tematiche di notevole importanza come l'istituzione dell'agente e dei nuclei di quartiere o, più latamente, per la programmazione, organica e coordinata, delle risorse da impiegare nel settore della sicurezza. Il presente disegno di legge, infine, mira a risolvere altre annose questioni quali l'armamento degli operatori della polizia locale che risulta ancora vincolato alla sussistenza di esigenze esclusive di difesa personale, riportando nel naturale ambito delle motivazioni di servizio l'eventuale ricorso all'uso delle armi e degli strumenti di autotutela.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni, alle città metropolitane e alle province da attuare in forma singola o associata.
2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni sull'istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui compiti e sulle attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o per conferimento diretto dello Stato o della regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. La presente legge disciplina altresì lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti all'espletamento dei compiti di istituto.
3. In applicazione dei principi sanciti dal codice di condotta delle Nazioni Unite per le Forze dell'ordine di cui alla risoluzione n. 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, nonché dagli ulteriori atti e dalle convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o di manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.

Art. 2.

(Corpi e servizi di polizia locale)

1. I comuni, le città metropolitane e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale

assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.

2. I corpi e i servizi di polizia locale sono organi di polizia del territorio a ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali o provinciali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.

3. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.

4. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.

5. Ogni corpo o servizio di cui al presente articolo assume senza alcuna aggiunta o modifica, per l'intero territorio nazionale, l'intitolazione di « polizia locale ». Nella documentazione d'ufficio tale intitolazione è integrata dal sottotitolo « comando di » recante la denominazione dell'ente territoriale di competenza e della regione cui l'ente e il comando appartengono istituzionalmente.

Art. 3.

(ConSORZI di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei consorzi. Tenuto conto della specialità della materia, i consorzi di polizia locale sono obbligatori.

2. La regione, sentiti i comuni interessati, con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

Art. 4.

(Funzioni del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze e adottano provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza e all'espletamento delle relative attività istituzionali.

2. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni di indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del prefetto.

4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia non possono stipulare accordi individuali con le autorità statali in materia di polizia locale. Gli stessi ratificano gli accordi e le intese raggiunti in materia tra lo Stato e la rispettiva regione, ma possono opporsi alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario o sociale.

5. In applicazione dei principi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le

disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28, comma 2, lettera c), della presente legge, non si applicano ai rapporti tra il sindaco e le strutture di polizia locale, disciplinati ai sensi della presente legge.

Art. 5.

(Comandante del corpo e responsabile del servizio)

1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali, della città metropolitana o provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al sindaco metropolitano o al presidente della provincia. Ove sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale, questo è diretto da un responsabile che ne risponde al sindaco o al presidente del consorzio secondo le rispettive attribuzioni.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.
3. Il personale dei corpi o dei servizi di polizia locale è tenuto a obbedire agli ordini impartiti dai rispettivi comandanti e responsabili. In caso di violazione di tali ordini si applicano le sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 24, salva l'applicazione delle norme penali nei casi in cui si verificano reati.
4. Nel caso di operazioni di servizio o di incarichi comunque eccedenti le mansioni e i compiti di istituto ordinari, il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale esprimono parere vincolante sulle richieste rivolte loro dal sindaco o dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia. In nessun caso, tenuto conto dei principi di equiordinazione tra enti locali e regioni e di reciprocità tra autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive od ordini emanati da altri organi.

Art. 6.

(Fonti legislative e regolamentari)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia normativa delle regioni e quella regolamentare dei comuni, delle città metropolitane e delle province, nell'esercizio delle rispettive potestà e competenze.
2. In applicazione del principio di leale collaborazione tra gli enti e le amministrazioni pubbliche, la presente legge reca altresì disposizioni finalizzate a garantire che le politiche della sicurezza siano attuate in conformità ai principi della differenziazione e dell'adeguatezza stabiliti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Capo II

COMPITI E FUNZIONI DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 7.

(Compiti istituzionali generali)

1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.
2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi, vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità.
3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni, provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e

prestando altresì soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Art. 8.

(Compiti istituzionali particolari)

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

2. I corpi e i servizi di polizia locale espletano altresì i seguenti compiti:

a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali;

b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale, metropolitana e provinciale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità;

c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza;

d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia locale comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana o provinciale;

e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali del comune, della città metropolitana o della provincia;

f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale;

g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali.

Art. 9.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) per « polizia giudiziaria » si intende l'insieme delle attività e delle procedure di repressione dei reati, consumati o tentati, compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) per « pubblica sicurezza » si intende l'attività di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che è attuata mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria, ma che incidono sui diritti di libertà, personale e reale, dei cittadini;

c) per « polizia amministrativa » o « polizia amministrativa regionale e locale » si intende l'insieme delle attività di tutela di interessi e di beni di cui a licenze, autorizzazioni, concessioni, provvedimenti di protezione dei beni culturali e servizi sanitari;

d) per « sicurezza urbana » si intende il complesso dei provvedimenti di natura sociale, assistenziale e strumentale riservati al sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo e volti a intervenire su situazioni di incuria, degrado e isolamento ambientali, nonché di intralcio alla viabilità e all'utilizzazione degli spazi pubblici.

Art. 10.

(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Agli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale sono conferite unitariamente le funzioni di polizia giudiziaria previste al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e di coercizione, personale e reale, prendendo notizia dei reati, impedendo che siano portati a conseguenze

ulteriori, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o su delega dell'autorità giudiziaria, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione e dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 59 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati, inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, del medesimo codice, dai quali non possono essere distolti ad alcun titolo da parte dell'ente di appartenenza o di altra autorità.

Art. 11.

(Funzioni di pubblica sicurezza)

1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comune, dalla città metropolitana e dalla provincia.

2. La funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi di polizia locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti d'istituto.

3. Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le attività svolte dal personale della polizia locale sono coordinate dal questore e dal comandante del corpo di polizia locale, o da soggetti da questi delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 12.

(Funzioni di polizia stradale)

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono compiti di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle leggi dello Stato e delle regioni nonché dei regolamenti locali.

2. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno per i compiti di coordinamento generale stabilito dall'articolo 11, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medesimo comma 3 si interpreta nel senso che le attribuzioni dei comuni sono di competenza esclusiva degli stessi enti e dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta dal personale appartenente a Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile può essere richiesta dal sindaco e programmata di concerto con l'autorità competente, determinandone i limiti temporali e operativi.

3. Le funzioni di polizia stradale sono esercitate, nelle rispettive attribuzioni, dal personale dei corpi e dei servizi di polizia locale munito delle qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge.

4. È vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai corpi e ai servizi di polizia locale.

5. Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dello schedario dei veicoli rubati previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. I veicoli in servizio di polizia stradale

sono muniti di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione dei dati informativi in corso di operazioni d'istituto.

6. L'attività di polizia stradale espletata dalla polizia locale è improntata alla massima trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. Il funzionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto al diretto controllo del personale addetto. La legge regionale prevede norme di comportamento e di correttezza, professionale e operativa, relative allo svolgimento dei servizi di cui al presente comma.

Art. 13.

(Servizi specialistici)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.

2. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, i regolamenti comunali, delle città metropolitane e provinciali dispongono l'istituzione di nuclei e di uffici preposti all'espletamento delle medesime attività, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle specifiche materie indicate dagli stessi regolamenti.

3. Il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'agente, dall'unità o dal nucleo di quartiere o dai nuclei di polizia giudiziaria della polizia locale istituiti presso gli uffici del giudice di pace è considerato servizio specialistico, tenuto conto della complessità delle mansioni e della necessità di un'articolata formazione professionale del personale addetto.

Capo III

PROFILI ORGANIZZATIVI
E STRUTTURALI

Art. 14.

(Legislazione regionale)

1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, con proprie leggi:

a) all'elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di loro pertinenza, adottando atti di indirizzo e stabilendo i relativi criteri;

b) alla costituzione e all'organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei servizi di polizia locale, nella forma consortile obbligatoria di cui all'articolo 3, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i sindaci dei comuni interessati;

c) al coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale nonché tra la polizia locale e le autorità amministrative e di polizia dello Stato;

d) alla direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti alla dotazione, alla messa in opera e alla redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale;

e) alla verifica del conseguimento degli obiettivi dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera *d*) nonché per l'allocazione programmata degli uffici e delle strutture dei corpi e dei servizi di polizia locale;

f) alla determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli nonché per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio;

g) all'organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti alla formazione e all'aggiornamento del

personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati presenti sul territorio;

h) alla stipulazione degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge;

i) al monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale nel territorio regionale, predisponendo un documento di programmazione, all'inizio e al termine dell'esercizio di gestione annuale, dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti;

l) alla programmazione e al finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche per la sicurezza inerenti alla polizia di prossimità. A tale fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, le regioni incentivano l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni di loro pertinenza, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 le regioni provvedono a istituire il dipartimento della polizia locale individuandone le funzioni.

3. Le regioni provvedono altresì a istituire il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali, metropolitani e provinciali, presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.

Art. 15.

(Regolamenti di polizia locale)

1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, i comuni, le città metropolitane e le province adottano regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare:

a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale;

b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché dell'organizzazione degli uffici e dei nuclei per lo svolgimento dei servizi specialistici nelle materie di cui all'articolo 13;

c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale;

d) le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni di istituto;

e) la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'articolo 18 della presente legge;

f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate;

g) l'individuazione delle tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili;

h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni attuati al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare il personale addetto a incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 7 e 8;

i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri enti locali.

2. Il comune, la città metropolitana e la provincia, con proprio regolamento, stabiliscono:

a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e servizi di polizia locale, secondo principi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei fenomeni criminali e di criticità della sicurezza;

b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione

consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dall'articolo 16.

4. È fatto esplicito divieto agli enti di cui al comma 2 e agli altri enti dotati di potestà regolamentare in materia di polizia locale di emanare disposizioni regolamentari in deroga a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 16.

(Organici e figure professionali del personale di polizia locale)

1. I corpi e i servizi di polizia locale sono organizzati in base ai seguenti criteri generali:

- a) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di un addetto a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- b) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici;
- c) previsione che i corpi di polizia locale siano formati da un comandante e da un numero minimo di dieci addetti a tempo indeterminato; in caso di un numero inferiore di addetti è istituito un servizio di polizia locale.

2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I regolamenti di polizia locale disciplinano l'istituzione di pattuglie mobili di polizia locale con uso dei veicoli di servizio.

3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale nel territorio nazionale, è stabilito il seguente inquadramento delle figure professionali:

- a) comandante;
- b) dirigenti;
- c) commissari;
- d) ispettori;
- e) sovrintendenti;
- f) assistenti;
- g) agenti.

4. Gli agenti e gli assistenti costituiscono la struttura operativa di base della polizia locale e svolgono mansioni prettamente esecutive. Gli assistenti e i sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti al coordinamento e al comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli ispettori svolgono specifiche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando compiti di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, anche se in via informale e non continuativa. I commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e di comando di strutture operative complesse, esercitando compiti di coordinamento e di controllo dei ruoli subalterni. I dirigenti svolgono le funzioni inerenti al loro ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di dirigenza. Il comandante è la figura apicale del corpo o servizio di polizia locale ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'ente di appartenenza.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la legge regionale può altresì prevedere l'istituzione della figura professionale dello specialista di vigilanza locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei sovrintendenti. Nel caso dei servizi di polizia locale, comunali e intercomunali, il responsabile, che ricopre un incarico funzionale, deve essere munito della qualifica di ispettore, conseguita presso il comune di appartenenza ovvero in uno dei comuni dell'associazione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

6. Con le sole eccezioni dei ruoli di assistente e di sovrintendente, conseguibili per anzianità, e fermo

restando quanto previsto dall'articolo 27, ai ruoli della polizia locale si accede con le seguenti modalità:

- a) per i comandanti e per i dirigenti, tramite concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno;
- b) per i commissari e per gli ispettori, tramite concorso interno.

7. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale è comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli di cui al comma 6, lettere a) e b), una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria a causa di eventuali carenze di organico sono definite dalle regioni.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge e ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28, comma 6, della presente legge, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo contestualmente a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.

9. Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società e di agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato e di associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e di motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione agli operatori della polizia locale.

Art. 17.

(Qualità funzionali)

1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità:

- a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti;
- b) di agente e di ufficiale di forza pubblica;
- c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti;
- d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c).

Art. 18.

(Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia)

1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.

2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche di base previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

3. Per l'espletamento dei servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente avente le caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno sono determinati:

- a) i requisiti psicofisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco;
- b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione;
- c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.

5. I regolamenti di polizia locale provvedono a:

- a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi;
- b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie;
- c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato;
- d) prevedere l'allestimento di locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.

6. La regione, con proprio regolamento, provvede a disciplinare la dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali *spray* antiaggressione, *bodycam*, *taser*, giubbetti antiproiettile e antitaglio di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede altresì all'istituzione di corsi inerenti alle tecniche di difesa personale senza uso di armi.

7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

8. Per i fatti connessi al servizio con uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale. La stessa causa di giustificazione trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l'arma è comunque usata nell'adempimento dei doveri inerenti ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano gli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 19.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall'articolo 16, comma 3.
2. Al personale della polizia locale è altresì corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate o incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
4. I comuni, le città metropolitane e le province provvedono altresì alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 28, comma 8, della presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale gode del trattamento previdenziale derivante dagli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del

rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente altresì i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20.

(Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, di seguito denominato « Ente ».

2. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue le seguenti finalità:

a) provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio;

b) soccorrere economicamente gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i loro familiari nel caso di malattia, indigenza o altro stato di bisogno;

c) trattare la concessione di prestiti a tassi agevolati a tutti gli iscritti e attuare provvidenze economiche;

d) istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi di intrattenimento per i figli dei dipendenti;

e) organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza, nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero;

f) organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo;

g) conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.

3. Sono organi dell'Ente il presidente, il segretario nazionale, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea degli iscritti.

4. Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e designa il segretario nazionale. L'assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due vicepresidenti e il consiglio di amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti del comitato esecutivo. Le procedure elettive dell'assemblea degli iscritti si svolgono mediante votazione telematica.

5. Salva diversa previsione dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da quindici membri e il comitato esecutivo è composto da otto membri. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni. A esclusione del presidente e del segretario nazionale, tutte le altre cariche sono assunte da personale, in servizio o in quiescenza, proveniente dai ruoli della polizia locale.

6. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in misura pari, da personale delle medesime amministrazioni e dei corpi e dei servizi della polizia locale.

Art. 21.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma 1, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.

3. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

4. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

5. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 4, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

Art. 22.

(Regime transitorio. Istituzione del comparto della polizia locale e dell'Agenzia di rappresentanza della polizia locale)

1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica il regime giuridico transitorio di cui al presente articolo.

2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.

3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è altresì istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata « Agenzia », composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.

4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni che rappresentano almeno il 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.

5. Per il biennio di cui al comma 1, è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Al termine del biennio di cui al comma 1, previo scioglimento dell'Agenzia, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale transita nel comparto sicurezza con stato giuridico paritetico a quello degli altri organismi di polizia dello Stato.

Art. 23.

(Istruzione, formazione e aggiornamento.

Diplomi universitari)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), e al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce le scuole

regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.

2. L'organizzazione delle scuole regionali di cui al comma 1 prevede l'articolazione in accademie, per gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti, e in istituti superiori, per gli ispettori, i commissari e i dirigenti. Una specifica sezione degli istituti superiori comprende il centro studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti.

3. Le scuole di polizia locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della regione. Sono incentivate, con il concorso degli enti locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso le città metropolitane, i capoluoghi di provincia e presso i comuni dotati di corpi e di servizi di polizia locale con un elevato organico di personale.

4. Ogni scuola e polo didattico di cui al comma 3 gode di autonomia statutaria e regolamentare. Le regioni, con propria legge, stabiliscono i criteri per il loro funzionamento e per l'ottimizzazione delle attività. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il *curriculum* accademico dei titolari di insegnamento.

5. Le regioni stipulano convenzioni con le università presenti nel rispettivo territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per il conseguimento di titoli di studio universitari, stabilendo altresì la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per il personale della polizia locale nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

6. Le regioni possono altresì stipulare accordi e convenzioni con fondazioni private, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale è costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole regionali di polizia locale.

Art. 24.

*(Doveri e norme di comportamento.
Procedure e sanzioni disciplinari)*

1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono obbligati al rispetto dei doveri di imparzialità, di fedeltà, di lealtà, di riservatezza e di esclusività, intesa come l'obbligo di dedicare all'ufficio la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, nonché di subordinazione.

2. Tenuto conto della natura giuridica della polizia locale come entità a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza previsto per i corpi militari e di polizia anche a ordinamento civile. Nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della polizia locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono impartiti. I doveri di subordinazione e di obbedienza trovano applicazione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a condizione che siano dimostrate la stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, la sua non eccedenza dai compiti di istituto, la sua non lesività della dignità personale di coloro ai quali è diretto e la sua legittimità.

3. Per le infrazioni commesse dal personale della polizia locale si applicano, in ordine di gravità, il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o di giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della polizia locale può essere effettuata solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi cui consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di una

misura di sicurezza personale. La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi, può essere disposta solo in presenza di una pena accessoria provvisoriamente applicata dal giudice per le indagini preliminari o da un'altra autorità giudiziaria competente in relazione alla fase processuale.

4. Le sanzioni e le misure previste dal comma 3 sono adottate solo a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti della difesa tecnica e personale e la separazione tra organo della contestazione e organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della polizia locale, si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. È prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi amministrativi competenti.

5. In pendenza di un procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura. È altresì vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi di impugnazione si sono definitivamente conclusi.

6. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna a una pena inferiore a tre anni di reclusione o la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del relativo procedimento disciplinare.

Art. 25.

(Consiglio nazionale della polizia locale)

1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, di seguito denominato « Consiglio », quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei sindaci e dei consiglieri metropolitani, dei presidenti delle province e dei consiglieri provinciali, dei sindaci e dei consiglieri comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Consiglio ha la propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione ed ente locale dotato di un corpo o servizio di polizia locale.

3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.

4. Il Consiglio è composto dall'assemblea, dal comitato direttivo, dal presidente e da due vicepresidenti, dal segretario nazionale e dall'ufficio di segreteria. L'assemblea è composta dai comandanti dei corpi di polizia locale e dai responsabili dei servizi di polizia locale operanti nel territorio nazionale o da loro delegati. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'assemblea, che designa anche i componenti del comitato direttivo. Il presidente e il comitato direttivo nominano il segretario nazionale. Presso le regioni, le città metropolitane e le province sono istituiti i rispettivi consigli della polizia locale, la cui struttura è conforme a quella del Consiglio. Nei comuni sono presenti uffici di collegamento con i consigli provinciali della polizia locale, a esclusione dei comuni di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale.

5. I pareri tecnici emessi dal comitato direttivo e le deliberazioni del Consiglio e dei consigli regionali e provinciali di cui al comma 4 sono richiesti obbligatoriamente dai soggetti e dagli organi di cui al comma 1. Gli stessi pareri, ove concernano materie pertinenti all'organizzazione dei servizi per la sicurezza pubblica, allo stato giuridico ed economico nonché all'impiego del personale in mansioni o in operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti delle amministrazioni competenti.

Art. 26.

(Oneri finanziari)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per

l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province, città metropolitane e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.

2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.

3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché di piani coordinati di controllo del territorio che prevedono la partecipazione di personale della polizia locale, previsti rispettivamente dal comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 28, comma 7, della presente legge, e dagli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, gli oneri finanziari sono posti interamente a carico dello Stato, ferma restando la competenza esclusiva della regione a stipulare i relativi accordi.

Art. 27.

(Norme transitorie e finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della polizia locale mediante il transito nelle nuove qualifiche previste dall'articolo 16.

2. L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale a quelle previste dall'articolo 16 è definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati i livelli retributivi e indennitari del personale oggetto della riqualificazione di cui al comma 1.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province provvedono a istituire, ovvero, qualora già esistenti, a integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui all'articolo 14.

Art. 28.

(Abrogazioni e modifiche)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata, a eccezione dell'articolo 5, comma 5.

2. Sono altresì abrogati:

a) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145;

b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 e l'articolo 12-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: « forze di polizia », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « anche locali »;

b) all'articolo 16, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i corpi e i servizi di polizia locale ».

4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i comandanti, i dirigenti, i commissari e gli ispettori della polizia locale »;

b) alla lettera *b)* del comma 2, le parole: « le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia locale ».

5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « Forze di polizia di Stato » sono inserite le seguenti: « nonché dei corpi e dei servizi di polizia locale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « lettera *d)*, » sono inserite le seguenti: « e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale, ».

7. Al comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « e gli enti locali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , con oneri economici a esclusivo carico dello Stato ».

8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del personale » sono inserite le seguenti: « dei corpi e servizi della polizia locale e di quello ».

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 78 (pom.) del 23/05/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 MAGGIO 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di profili finanziari delle proposte 2.5 (testo 2), 2.1 e 2.4. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulle proposte all'esame, ad eccezione dell'emendamento 2.5 (testo 2), su cui propone l'espressione di una condizione, da rendere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a specificare, con l'inserimento della parola "eventualmente", le modalità di svolgimento delle previste attività.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.5 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera a), prima delle parole: "anche attraverso" della seguente: "eventualmente".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere risulta approvato.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito, con riferimento alla ripresa della concessione affidata alla Società Stretto di Messina, disposta dall'articolo 2, comma 1, che la medesima Società dispone delle risorse necessarie all'immediato riavvio delle attività, in considerazione dei dati di bilancio della Società in liquidazione, dai quali emergono risultati in pareggio o con utili destinati alla riserva legale.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, il Governo ha inoltre chiarito che l'allegato III del Documento di economia e finanza 2023, nel precisare che non risultano coperture finanziarie disponibili a

legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, indica le modalità con cui si intende provvedere al suo finanziamento, facendo riferimento alle risorse messe a disposizione dalle regioni, a valere in particolare sui fondi per lo sviluppo e la coesione, all'individuazione nella legge di bilancio per il 2024 di una copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato, ai finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale e all'accesso alle sovvenzioni di cui al programma *Connecting Europe Facility* - CEF.

È stato poi precisato che le disposizioni di cui ai commi *8-bis*, *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies* dell'articolo 2 non determinano effetti finanziari diretti e immediati, limitandosi ad individuare le metodologie di calcolo per valutare il valore dell'opera aggiornato al 2023, nell'ambito del limite massimo del costo indicato dal Documento di economia e finanza.

In relazione agli oneri di cui all'articolo *3-bis*, per i quali è stata autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 coperti con le risorse del fondo speciale di conto capitale, occorre acquisire elementi di delucidazione, anche al fine di escludere il rischio di dequalificazione della spesa.

Con riguardo all'articolo 4, chiede conferma che dall'adozione del Piano integrato finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale, di cui al comma *7-ter*, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente agli oneri di cui al successivo comma *9-bis* del medesimo articolo 4, relativi alla convenzione tra la Società concessionaria e i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per cui è stata autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, chiede elementi di chiarimento sul Piano da realizzare.

In conclusione, in relazione ai profili sopra rappresentati, chiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione ai profili finanziari evidenziati nella relazione, deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, rilevando che risultano quindi superati i rilievi evidenziati.

[Non essendovi interventi, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo](#)oe acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

(705) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

[Il relatore DREOSTO \(LSP-PSd'Az\)](#) illustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere già espresso alla Commissione sul medesimo testo all'esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

(714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI \(FdI\)](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento all'articolo 4, rileva che i contributi straordinari ivi previsti, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti all'elettricità. Pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche

riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti circa le ragioni di tale diversa classificazione. In merito ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, osserva che l'effetto della garanzia prestata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ancorché tale soggetto non sia contemplato nel perimetro delle pubbliche amministrazioni a fini di contabilità nazionale, appare suscettibile di riflettersi sulla finanza pubblica, in virtù della circostanza che a fronte di una eventuale escussione della garanzia "diretta", si provvederà a carico delle giacenze già intestate all'ente in questione in tesoreria centrale. Pur tenendo conto che si provvederà comunque nel limite delle risorse disponibili, il Governo dovrebbe fornire elementi di valutazione in merito alla congruità delle risorse disponibili in tesoreria, anche in relazione ai rischi di escussione della citata garanzia. Per quanto concerne l'articolo 19, recante modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale, con riferimento alle minori entrate, relative al minore periodo di tempo per cui sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, di cui alla lettera *b*) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi informativi sui criteri adottati per il calcolo dell'onere in questione, al fine di rendere possibile la verifica della congruità della stima proposta nella relazione tecnica. Per quanto riguarda l'articolo 24, recante disposizioni finanziarie, in relazione ai risparmi attesi ed utilizzati come copertura del provvedimento in esame, per effetto della diminuzione dei prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023, va osservato che in assenza di dati sui consumi, occorre valutare l'eventuale possibilità di una maggiore propensione al consumo per effetto della diminuzione dei prezzi, con eventuale impatto sull'entità dei risparmi che si intende utilizzare come copertura. Sul punto occorre acquisire l'avviso del Governo.

In relazione al comma 2, che istituisce il Fondo per le vittime dell'amianto con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, premesso che l'onere risulta formulato come limite di spesa, va osservato che per la tipologia di intervento in esame potrebbero determinarsi criticità qualora le tabelle di liquidazione delle indennità, che saranno determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 29 giugno 2023, non siano correttamente calibrate rispetto alle platee dei beneficiari. Appare quindi opportuno acquisire una conferma circa la congruità dello stanziamento in esame, anche in relazione alla natura della posizione soggettiva dei beneficiari. In merito al comma 7, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze al ricorso ad anticipazioni di tesoreria, il Governo dovrebbe confermare la compatibilità di tale facoltà con il fabbisogno di cassa del settore statale già previsto ai sensi della legislazione vigente per il 2023. In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n.54.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, alla luce della quale evidenzia che risultano superati i profili rilevati.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene per dichiarare il voto contrario della propria parte politica in ordine al parere proposto sul provvedimento all'esame.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene altresì dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo sul parere inerente il provvedimento all'esame.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

(282) CROATTI e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce l'8 dicembre di ogni anno quale Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza, al fine di conservare e rinnovare la memoria della grave tragedia dell'8 dicembre 2018 che ha causato sei vittime innocenti a Corinaldo in provincia di Ancona. Al comma 2, viene previsto altresì che la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2, che riguarda le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale, al comma 1, prevede per lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, la facoltà di promuovere e sostenere, in occasione della Giornata nazionale, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, nonché di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento. Al comma 2, viene previsto che le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza attraverso il rispetto delle regole e della salvaguardia della legalità, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018.

L'articolo 3 dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 4, in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle iniziative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, e ai servizi che dovrà assicurare la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 3. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria ALBANO dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo ad eccezione della necessità di riformulare, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'articolo 3 del provvedimento, sostituendone l'attuale dicitura e riformulandola in termini di facoltà.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che all'articolo 3 la parola: "assicura" sia sostituita dalle seguenti: "può dedicare".

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per chiedere taluni chiarimenti in ordine alla festività prevista, atteso che vi si prevedono attività negli istituti scolastici sebbene il giorno dell'8 dicembre risulti una festività con le scuole chiuse.

Dopo un intervento del PRESIDENTE volto a chiarire che le attività previste potranno svolgersi in altre giornate in relazione alle tematiche previste dal provvedimento, verificata la presenza del numero legale, il parere è posto ai voti e approvato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica e si occupa della disciplina dei corpi di polizia locale tramite una legge quadro che interviene sui compiti e funzioni dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui profili organizzativi e strutturali.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma che le funzioni del corpo di polizia locale, come rideterminate dagli articoli di cui al capo II, non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere, del dipartimento della polizia locale e del consiglio regionale di polizia locale, di cui all'articolo 14, occorre valutare se ciò possa avvenire con le risorse attualmente disponibili.

Occorre avere la conferma che dalla revoca degli incarichi dirigenziali, di cui all'articolo 17, e dalla contestuale procedura concorsuale volta a coprire i relativi posti non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 disciplina le dotazioni del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, compresi poligoni di tiro e armerie. A tal riguardo occorre avere conferma che ciò non determini ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Per ciò che concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale viene prevista, all'articolo 19, l'equiparazione al trattamento previsto per la Polizia di Stato. A tal fine andrebbero sviluppate proiezioni dei costi decennali, come previsto dalla normativa contabile, al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

Occorre, inoltre, valutare i costi necessari per l'istituzione dell'Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza di cui all'articolo 20.

Segnala, in particolare, che si dispone, all'articolo 21, il passaggio del personale della polizia locale da un regime di diritto privato ad un regime di diritto pubblico con copertura delle spese con legge dello Stato. Considerato che viene rinviata la copertura finanziaria ad un momento successivo occorrerebbe conoscere le eventuali maggiori spese che graverebbero sul bilancio statale anziché su quello degli enti locali.

L'articolo 27 prevede che gli enti locali provvedano ad istituire oppure ad integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. A tal riguardo occorrerebbe un chiarimento sulle risorse con le quali possa attuarsi la previsione.

Pertanto, alla luce dell'onerosità delle norme contenute nel disegno di legge, chiede la predisposizione della relazione tecnica anche al fine di acquisire il quadro delle attuali risorse umane, finanziarie e strumentali ad oggi utilizzate e delle ulteriori necessità legate alla revisione della normativa.

La sottosegretaria ALBANO concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16,05.

(551-A) Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 85 (pom.) del 07/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO consegna una nota recante le risposte ai rilievi avanzati dal relatore, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione.

Il PRESIDENTE, nel ricevere la documentazione, che sarà messa a disposizione della Commissione, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(552) *PARRINI e GIORGIS. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 aprile.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO risponde che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) *MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali*

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di formulare il proprio avviso sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che si è in attesa degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) *BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale*

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Su domanda del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa della predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) *Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) *MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in*

materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In risposta alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE, la sottosegretaria SAVINO ribadisce che è in corso di verifica la relazione tecnica trasmessa dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a definire l'istruttoria relativa ai profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che sono in corso di svolgimento le valutazioni concernenti le coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(785\) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"](#)

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare](#)

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.